

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE RELATIVE A: LOTTO N. 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO) A FAVORE DEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE - PERIODO DAL 31.12.2017 AL 31.12.2019 - CIG 71214305F1; LOTTO N. 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO) A FAVORE DEL COMUNE DI SALUZZO - PERIODO DAL 31.08.2017 AL 31.12.2019 - CIG 71214473F9

Quesito N. 3

In merito al lotto RCT/O della gara in oggetto è possibile avere conferma che i danni in qualsiasi modo connessi a o derivanti da amianto non siano oggetto della copertura assicurativa proposta (in relazione a tutte le sezioni di copertura ed all’estensione “malattie professionali”)? In caso positivo, potete inoltre confermare che il relativo riscontro potrà diventare parte integrante della polizza inter partes?

Risposta

- L’art. 2.5 “Rischi esclusi dall’assicurazione” della Sezione 2 “Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro”, alla lettera p) recita che l’assicurazione RCT-RCO non comprende i danni *“di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall’esposizione e/o dal contatto con l’asbesto, l’amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto”*. L’art. 3.1 “Malattie Professionali” della Sezione 3 “Norme Particolari”, inoltre, richiama l’art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” punto B) mentre non prevede alcuna deroga all’esclusione sopra citata. Si conferma, pertanto, l’esclusione da tutte le sezioni di polizza;
- non è possibile modificare e/o integrare il capitolato speciale di polizza, che si deve intendere integralmente accettato, così come pubblicato in sede di gara.